



00100-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO:

dott. Sergio Gorjan	- Presidente	<i>contratto d'opera intellettuale</i>
dott. Aldo Carrato	- Consigliere	R.G.N.: 12924/2016
dott. Luigi Abete	- Consigliere rel.	Cron.: <i>[signature]</i>
dott. Giuseppe Tedesco	- Consigliere	Rep.: <i>PSS</i>
dott. Mauro Criscuolo	- Consigliere	C.C.: 27/10/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 12924 - 2016 R.G. proposto da:

*ANTONINO* - c.f. I  
rappresentato e difeso in virtù  
di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Carmelo Mobilia ed  
elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

contro

*CARMELO* - c.f. F  
rappresentato e difeso in virtù di  
procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato

CONTRORICORRENTE

e

*COSTRUZIONI M* i *M* *antonino Franco & C. s.a.s. in liquidazione*  
- c.f./p.i.v.a. ? - in persona del legale rappresentante e liquidatore

*RICORRENTE ANTONINO PSS -  
delibera COA TRUSSARDI del 18/5/16*

*2348/20*



pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in

che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

e

ANTONINA - c.f. - ROBERTO - c.f.  
LSPRRT35H01F206T - CARMELA - c.f. -

INTIMATI

e

BIAGIA - c.f. - FRANCESCA - c.f.  
- FRANCESCA - c.f. -  
FRANCESCA - c.f. - PAOLINA CORRADINA  
- c.f. - FRANCESCA MARIA - c.f.  
LMLFNC48A53F943K - BIAGIO - c.f. -  
ATTILIO - c.f. - BIAGIO - c.f.  
- MARIA ADELE - c.f. -  
ANNALISA - c.f. -

INTIMATI

avverso la sentenza n. 232 - 27.3/14.4.2015 della Corte d'Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 ottobre 2020 del consigliere dott. Luigi Abete,

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

- 1. Con ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il geometra Antonino chiedeva ingiungersi agli eredi di Rosario il pagamento del

2



compenso a lui dovuto per aver, su incarico di Rosario [redatto], unitamente all'ingegner Quattrocchi, il progetto di lottizzazione di un terreno della superficie di mq. 6.000,00 e per aver diretto i relativi lavori.

**2.** Con ulteriore ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il geometra Antonino I [redatto] chiedeva ingiungersi agli eredi di Rosario [redatto] il pagamento del compenso a lui dovuto per aver, su incarico parimenti di Rosario [redatto], unitamente del pari all'ingegner Quattrocchi, il progetto esecutivo architettonico di tre corpi di fabbrica con struttura in cemento armato previsti nel progetto di lottizzazione del medesimo terreno.

**3.** Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronunciava le ingiunzioni.

**4.** Gli eredi di Rosario [redatto] proponevano separate opposizioni.

Deducevano che i compensi pretesi dal ricorrente, in virtù delle convenzioni siglate con la "Costruzioni [redatto] di [redatto] Antonino Franco & C." s.a.s., antecedentemente e successivamente all'atto pubblico di permuta con appalto, erano dovuti dall'anzidetta accomandita; che in particolare la convenzione del 6.4.2000, di ricognizione del credito vantato dal geometra Antonino [redatto] e di accollo dell'obbligo corrispondente da parte della "Costruzioni [redatto] era stata controfirmata dal ricorrente "per presa visione e accettazione".

Chiedevano, previa autorizzazione alla chiamata in causa della "Costruzioni [redatto] revocarsi le opposte ingiunzioni.

**5.** Si costituiva in ambedue i giudizi di opposizione Antonino [redatto].

Instava per il rigetto delle opposizioni.

**6.** Si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione la "Costruzioni [redatto] di [redatto] Antonino Franco & C." s.a.s.

AT 3



Deduceva che gli incarichi professionali conferiti al ricorrente erano nulli in dipendenza della violazione delle norme imperative concernenti i limiti alle competenze professionali dei geometri.

Instava per la declaratoria di nullità.

**7.** Con separate sentenze, n. 507/2009 e n. 514/2009, l'adito tribunale accoglieva le opposizioni, revocava le ingiunzioni di pagamento e condannava l'opposto alle spese.

**8.** Proponeva separati appelli Antonino

Resistevano Biagia Francesca (nata nel 1943), Francesca (nata nel 1942), Francesca I Paolina Corradina  
Francesca Maria L Carmelo f n proprio e quale procuratore di  
Biagio I Attilio Biagio Maria Adele ed  
Annalisa esperivano separati appelli incidentali condizionati.

Resisteva la "Costruzioni di Antonino Franco & C." s.a.s.; analogamente esperiva separati appelli incidentali.

Venivano dichiarati contumaci Antonina I Roberto e Carmela

**9.** Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 232 dei 27.3/14.4.2015, rigettava gli appelli principali, rigettava gli appelli incidentali, dichiarava assorbiti gli appelli incidentali condizionati, confermava le gravate statuizioni, condannava l'appellante principale a rimborsare alle parti costituite le spese del grado, compensava le spese tra gli eredi e la "Costruzioni

Explicitava la corte che il tribunale aveva chiaramente accolto le opposizioni alla stregua delle pattuizioni di cui alle scritture allegate dagli opposenti,

4



pattuizioni in virtù delle quali l'onere relativo ai compensi dovuti all'appellante principale non gravava a carico degli eredi

Explicitava la corte in ordine all'ulteriore ragione di doglianza dell'appellante principale, secondo cui il lavoro svolto rientrava senz'altro nelle sue competenze professionali, che viceversa l'attività espletata esulava dalle competenze di un geometra.

**10.** Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonino ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Carmelo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "Costruzioni di Antonino Franco & C." s.a.s. parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto analogamente dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Non hanno svolto difese Antonina Roberto Carmela  
Biagia Francesca (nata nel 1943), Francesca  
(nata nel 1942), Francesca I Paolina Corradina Francesca Maria  
Biagio Attilio Biagio Maria Adele  
ed Annalisa

**11.** Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1273 e 1362, 1° co., cod. civ.

Deduce che i giudici di merito non hanno in alcun modo provveduto alla interpretazione ed alla qualificazione degli accordi intercorsi tra gli eredi a e la "Costruzioni segnatamente alla interpretazione, alla



qualificazione e dunque alla valutazione degli effetti della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.

Deduce che la dichiarazione di "presa visione e accettazione", da egli sottoscritta, in calce alla convenzione del 6.4.2000 non ha altra valenza che quella di rendere la stessa convenzione irrevocabile nei suoi confronti.

Deduce ulteriormente che siffatta dichiarazione non è, di per sé, atta a comportare la liberazione dell'originario debitore, ovvero degli eredi.

**12.** Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1273 e 1362, 1° co., cod. civ.

Deduce che la pretesa nullità dell'incarico professionale è superata dalla convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000 e dunque dalla ricognizione di debito operata con la medesima scrittura.

**13.** Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929, dell'art. 2, 1° co., della legge n. 1086/1971, dell'art. 17, 2° co., della legge n. 64/1974.

Deduce che la corte distrettuale, allorché ha ritenuto che l'incarico ricevuto esulasse dalle sue competenze, non ha tenuto conto della effettiva entità delle opere né del carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione "modesta costruzione civile".

Deduce altresì che le progettazioni per cui è controversia, hanno consentito il rilascio delle concessioni edilizie e sono state elaborate in stretta collaborazione con l'ingegnere contestualmente incaricato.

**14. Il primo motivo di ricorso è immeritevole di seguito.**

11 6

14



**15.** Innegabilmente il *dictum* di seconde cure è ancorato ad una duplice "ratio decidendi".

La prima "ratio decidendi" è espressa dai passaggi motivazionali in virtù dei quali la Corte di Messina ha condiviso e recepito le indicazioni della pronuncia di primo grado, indicazioni che, in dipendenza della validità ed efficacia delle pattuizioni di cui alle allegate scritture, "escludevano che gli oneri relativi ai compensi professionali fossero a carico degli eredi (così sentenza d'appello, pag. 5).

La seconda "ratio decidendi" è espressa dai passaggi motivazionali in virtù dei quali la Corte di Messina ha ritenuto che l'attività svolta da Antonino 1 esulasse dalle competenze professionali di un geometra (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 ss.).

**16.** In questo quadro sovviene l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" - nel caso di specie la infondatezza, di cui si dirà, delle censure mosse alla seconda "ratio" mercé il terzo ed il secondo motivo di ricorso - rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).

**17.** La disamina del **terzo motivo** di ricorso precede, logicamente e giuridicamente, la disamina del secondo; in ogni caso il terzo mezzo di impugnazione è parimenti **immeritevole di seguito**.

M<sup>7</sup>

- lu



**18.** Si premette che il terzo motivo si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.

Invero il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio "di fatto" alla cui stregua la corte messinese ha qualificato l'espletata attività professionale ("*...*) senza tuttavia aver cura di attenzionare non solo la effettiva entità delle opere, (*...*)": così ricorso, pag. 10). Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (*cf.* Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Le censure che il terzo motivo veicola, quindi, rilevano – se del caso – oltre che nel solco del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

**19.** In tal guisa si osserva quanto segue.

Da un canto, nessuna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte siciliana ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (*cf.* Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d'appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo.

Più esattamente ha esplicitato che la struttura progettata - un piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unità immobiliari – non poteva certo definirsi "modesta

14<sup>8</sup>      *[Handwritten signature]*





costruzione civile”, in quanto postulante calcoli complessi e la soluzione di problematiche estranee, per definizione, alla competenza di un geometra. Ed ha soggiunto che l’invalidità dell’incarico professionale non era esclusa dalla presenza collaborativa di un ingegnere; segnatamente che l’invalidità del progetto redatto e presentato dal geometra non era superata dalla circostanza per cui un ingegnere avesse effettuato e sottoscritto i calcoli strutturali e diretto i lavori relativi alle strutture in cemento armato.

D’altro canto, la corte di merito di certo non ha omesso la disamina del fatto controverso *de quo agitur*.

**20.** In ogni caso l’*iter* motivazionale che sorregge il *dictum* del secondo giudice risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica (*tanto con precipuo riferimento al dedotto carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione “modesta costruzione civile”: cfr. ricorso, pag. 10*).

**21.** E’ sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.

**21.1.** Per un verso, l’insegnamento – menzionato pur dalla corte distrettuale - a tenor del quale, a norma dell’art. 16, lett. m), del r.d. 11.2.1929, n. 274 (*che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971*), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole [*il che non è nella fattispecie di cui al presente ricorso*] che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in

MA 9


JK



cemento armato; con la conseguenza che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità; e con la conseguenza ulteriore che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri (*cf. Cass. 26.7.2006, n. 17028*).

Evidentemente, alla luce dell'insegnamento testé riferito a nulla vale che Antonino adduca che all'ingegnere contestualmente officiato è stato conferito l'incarico di provvedere alle progettazioni strutturali e che ad egli ricorrente è stato conferito l'incarico di occuparsi dell'aspetto architettonico e della direzione dei lavori (*cf. ricorso, pagg. 11 -12*).

**21.2.** Per altro verso, l'insegnamento a tenor del quale il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del dec. lgs. 13.12.2010, n. 212 - del r.d. 16.11.1939, n. 2229 [*è il caso oggetto del presente ricorso*], è nullo in quanto contrario a norme imperative; invero, la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa

 10





previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso (*cf. Cass. 30.8.2013, n. 19989; Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29227*).

**22. Il secondo motivo di ricorso del pari è immeritevole di seguito.**

**23.** Evidentemente con il secondo mezzo il geometra Antonino [redacted] prospetta una sorta di convalida della nullità dell'incarico professionale ricevuto alla stregua della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.

E nondimeno a tanto osta il dettato codicistico, *recte* l'art. 1423 cod. civ.

**24.** In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, Antonino [redacted] va condannato a rimborsare sia al controricorrente Carmelo [redacted] sia alla controricorrente "Costruzioni [redacted] di Antonino Franco & C." s.a.s. le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine alle spese.

**25.** Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto (*cf. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315*).

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Antonino [redacted] a rimborsare al controricorrente, Carmelo [redacted] le spese del presente giudizio di

 11





legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, Antonino a rimborsare alla controricorrente, "Costruzioni di Antonino Franco & C." s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, Antonino a di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Il presidente  
dott. Sergio Gorjan

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ricevuto

08 GEN. 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI